



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2020-129 DATA 15/06/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL'IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

15/06/2020	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

182 0 0 - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
Schema Provvedimento N. 2020-POS-248 del 15/06/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL'IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del D.Lgs. n. 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- Il D. Lgs. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 25;

RICHIAMATI

-il Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, all'art. 3, comma 2, che dà facoltà ai sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né eccedano i limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;

-l'ordinanza sindacale n.126 del 11 giugno 2020, con la quale sono state stabilite fino a cessata emergenza le seguenti misure:

"A partire dalle ore 00:00 del 11/06/2020 fino a cessata esigenza, sono adottate su tutto il territorio comunale le seguenti misure:

- 1) *è consentito l'accesso del pubblico a parchi, ville, giardini e cimiteri comunali, nonché l'accesso alle passeggiate prospicienti il mare, compreso Corso Italia lato mare e Boccadasse, di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n°112/2020;*

2) *la riapertura delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini pubblici descritti nell'allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, in conformità con l'art 1, comma 1, lettera b e dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020, a condizione di un utilizzo responsabile e nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei 6 anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore che di ciò che concerne la adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, nonché delle misure di anti contagio (rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti, utilizzo di mascherina da parte di tutte le persone presenti). In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Corpo di Polizia Locale.*

3) *è consentito l'accesso del pubblico a spiagge, scogliere ed arenili per svolgere attività sportive (pesca, nuoto, windsurf, canoa e similari), passeggiate motorie;*

4) *è inoltre consentito l'accesso alle spiagge, scogliere ed arenili, anche per lo stazionamento, secondo le seguenti misure:*

- *lo stazionamento è consentito dalle ore 8.00 alle ore 19.59 di ogni giorno, mentre resta interdetto dalle ore 20.00 alle ore 7.59;*
- *l'accesso contingentato alle seguenti spiagge libere comunali:*
 - *Rio Lupara*
 - *Vesima*
 - *Villa Azzurra*
 - *Voltri*
 - *Pegli ponente*
 - *Pegli levante*
 - *Multedo*
 - *San Giuliano*
 - *Vernazzola*
 - *Sturla – Via del Tritone*
 - *Sturla – V Maggio*
 - *Priaruggia*
 - *Bai*
 - *Divisone Acqui*
 - *Scalo Quinto Ponente*
 - *Murcarolo*
 - *Caprafico*
- *gli accessi a suddette spiagge, opportunamente segnalati da apposita cartellonistica, saranno presidiati da operatori addetti, al fine di consentire l'ingresso in sicurezza sia ai singoli che ai gruppi familiari, fino al raggiungimento della capienza preventivamente calcolata, dando tutte le indicazioni utili alla cittadinanza;*

- *la cittadinanza potrà verificare in tempo reale l'effettiva disponibilità di posti presso le spiagge di cui sopra mediante l'App "SpiaggiaTi", al fine di conoscerne con anticipo la situazione;*

5) tutte le altre spiagge, gli arenili e le scogliere non espressamente succitate saranno accessibili nel rispetto della prescrizione della distanza di sicurezza interpersonale sopra richiamata di mt. 3 tra gli ombrelloni e mt. 1, 5 tra i lettini o gli asciugamani di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, nonché dell'uso della mascherina come di seguito esplicitato al punto 6

6) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 del D.P.C.M. 17 Maggio 2020, è sempre obbligatorio nelle aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva. Resta inoltre obbligatorio all'interno di parchi, giardini e ville pubbliche, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali e dei mezzi di trasporto pubblico. Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie."

CONSIDERATO

Che l'andamento del trend nazionale e regionale dei contagi da Covid 19 rende opportuno un adeguamento delle misure di prevenzione della possibile diffusione del contagio da Covid 19 previste dall'Ordinanza sindacale n. 126/2020;

RITENUTO

Di mantenere in vigore tutte le disposizioni di cui all'ordinanza n. 126/2020 eccetto per la modalità di utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie.

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento è stato comunicato in via preventiva al Prefetto di Genova;
- sentito il Segretario Generale;

ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica

ORDINA

A partire dalle ore 15:00 del 15/06/2020 fino a cessata esigenza, quanto sotto riportato:

- 1) Il mantenimento del dispositivo dell'ordinanza n. 126/2020 di cui ai punti nn. 1; 2; 3; 4; e 5
- 2) La revoca del punto n. 6 dell'ordinanza n. 126/2020, di cui segue testo:

“ L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), così come meglio descritte all'art. 3 del DPCM 17 Maggio 2020, è sempre obbligatorio nelle aree al di fuori della proprietà privata, tranne per chi pratica attività sportiva. Resta inoltre obbligatorio all'interno di parchi, giardini e ville pubbliche, dei cimiteri, dei locali privati ad uso pubblico, dei locali adibiti ad attività commerciali e dei mezzi di trasporto pubblico. Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

Sono comunque esclusi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 17 Maggio 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”

e la sua sostituzione con le seguenti prescrizioni:

- obbligatorietà di avere sempre con sé i dispositivi di protezione individuale (mascherine) così come meglio descritte dall'art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020,

- l'utilizzo degli stessi rimane obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, le attività commerciali, i pubblici esercizi, gli uffici pubblici,
- nei luoghi all'aperto rimane obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) così come meglio descritte dall'art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, quando non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 metri da persone non conviventi,
- l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) rimane, comunque, fortemente raccomandato nelle aree al di fuori della proprietà privata,
- sono esclusi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate a tal fine mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

MANDA

- Alla Direzione Governo dei Territori per quanto di competenza;
- Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
- Ai Municipi per l'affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
- A tutte le civiche Direzioni per la divulgazione;
- Alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Marco Bucci

